



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2025

Modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, disciplina l'ubicazione e le caratteristiche dei cimiteri sotto il profilo sanitario, con effetti che si riflettono anche sull'assetto urbanistico del territorio.

La legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, con l'articolo 28 ha modificato il citato articolo 338, attenuando le restrizioni relative agli edifici esistenti situati all'interno delle cosiddette « zone di rispetto », in particolare per quanto concerne la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di plessi esistenti, e consentendo alcune tipologie di intervento di recupero.

Occorre evidenziare che, se da un lato le aree intorno ai cimiteri risultano spesso ca-

ratterizzate da un'urbanizzazione frammentata, incompiuta o degradata, dall'altro vi sono casi di cimiteri non più utilizzabili o ampliabili, che rivestono solo una funzione storica.

In questi casi la « zona di rispetto » di duecento metri dalle mura perimetrali risulta eccessivamente restrittiva.

Il presente disegno di legge reca un'ulteriore modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per consentire ai consigli comunali, all'interno della zona di rispetto e a distanza non inferiore a cinquanta metri dal perimetro cimiteriale, di dare esecuzione alla realizzazione di taluni interventi urbanistici, tassativamente elencati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a cinquanta metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in mancanza di essi, quale esistente in fatto, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

a) alle previsioni urbanistiche vigenti negli strumenti urbanistici alla data del 18 agosto 2002;

b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della normativa vigente, o da fiumi, laghi, dislivelli naturali rilevanti, ponti o impianti ferroviari;

c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità con interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale ».

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.